



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2019, proposto da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio presso lo studio dell'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, sito in Milano, viale XXXXXXXXXXX, n. 66;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, siti in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

- del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano, prot. XXXXXXXX/2017, in data 4 luglio 2018, notificato il 24.10.2018 all'interessata;

- di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali ed in particolare dell'Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato Italiano entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Parte ricorrente impugna, dopo il silenzio-rigetto della Prefettura adita con ricorso gerarchico il 27 ottobre 2018, il provvedimento emesso dalla Questura di Milano che rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

2. La ricorrente deduce:

a) di essere cittadina extracomunitaria residente in Italia da diversi anni in forza di regolari permessi di soggiorno;

b) di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. XXXXXXXXXXXXXXXX, rilasciato dalla Questura di Milano, con validità dal 13 luglio 2016 al 5 settembre 2017, in quanto assunta in qualità di colf dalla signora XXXXXXXXXXXXXXXX;

c) di ricevere comunicazione da parte dell'Amministrazione con la quale questa contesta la sussistenza di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento;

d) di comunicare alla Questura l'avvenuta percezione di un reddito pari per il 2015 ad euro 4.792, per il 2016 ad euro 3.937, per il 2017 ad euro 7.691, e, in ultimo, per il 2018 ad euro 7.608.

3. La ricorrente articola un unico motivo di ricorso, rubricato: *“Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 2-3 della Legge n. 241 del 1990 – Abuso di potere – falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, e succ. mod. del T.U. 1998 n.286 – falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 bis e succ. mod. del T.U. 1998 n. 286”*. Sostiene la ricorrente di essere in possesso di redditi sufficienti per provvedere al proprio mantenimento, ritenendo irrilevante la mancata produzione di dichiarazione dei redditi, non dovuta per le collaborazioni domestiche.

4. Si costituisce in giudizio il Ministero dell'Interno depositando copia degli atti emessi dall'Amministrazione.

5. All'udienza del 27 marzo 2019 il ricorso è trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex articolo 60 c.p.a.

6. Preliminarmente il Collegio osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, *“l'inutile decorso del termine di novanta giorni fissato dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la decisione dei ricorsi gerarchici non ha effetti sostanziali, ma solo processuali, nel senso che la fattispecie silenziosa ivi prevista non integra gli estremi di un provvedimento negativo di rigetto del ricorso, ma consente soltanto all'interessato di proporre il ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base”* (cfr., *ex multis*, T.A.R. per il Lazio – sede di Roma. Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7185). Nel caso di specie, la condizione per adire l'autorità giurisdizionale risulta realizzata atteso che la parte ricorrente deduce di proporre il ricorso gerarchico in data 27 ottobre 2018 e che, sul punto, non vi è contestazione da parte dell'Amministrazione. E', pertanto, decorso il termine di 90 giorni previsto dalla normativa richiamata con conseguente ammissibilità del ricorso.

7. Entrando nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

7.1. Osserva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce una condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale e garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite (Consiglio di Stato, sez. III, 9 aprile 2014, n. 1687).

7.2. La misura di detto requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, è stabilita, secondo parte della giurisprudenza amministrativa, per il lavoro subordinato, dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. 286/1998, richiamato dall'articolo 22, comma 11, del medesimo testo normativo (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3342; Id., 11 settembre 2014, n. 4652).

7.3. Altra parte della giurisprudenza sottolinea, tuttavia, come *“la normativa sull'immigrazione non impone, in via di principio, un reddito annuo minimo prefissato, ma si limita a richiedere il possesso di un reddito annuo minimo corrispondente all'importo dell'assegno sociale (stabilito dal Ministero del Lavoro di anno in anno) soltanto in alcune specifiche situazioni, come nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE oppure di ricongiungimento familiare (vedi Cons. Stato, Sez. III, n. 597/2015, n. 6069/2014 e n. 3596/2014); quindi - richiedendo gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e l' art. 13 del D.P.R. n. 394 del 1999 soltanto la disponibilità di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno" - il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge) rappresenta un criterio orientativo di valutazione, e non un parametro la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352).

7.4. Aderendo a tale orientamento ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi denunciati da parte ricorrente non avendo l'Amministrazione considerato il complesso della situazione reddituale e la situazione lavorativa della ricorrente. Situazioni che, invero, consentono di ritenere integrato il presupposto di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286 del 1998, atteso che le somme indicate risultano, nel periodo dal 2015 fino al marzo del 2018, certamente sufficienti per consentire il sostentamento della ricorrente, pur essendo inferiori (in misura, tra l'altro, non rilevante) all'importo dell'assegno sociale fissato per le varie annualità.

7.5. Le conclusioni non mutano, tuttavia, ove si intenda aderire al diverso orientamento secondo cui, pur dovendosi riconoscere l'operatività della previsione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 286 del 1998 anche in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre, comunque, operare una valutazione *pro futuro* della situazione reddituale verificando la sussistenza di una idonea capacità dell'interessato a produrre reddito. Secondo tale orientamento, infatti, *“dalle disposizioni del d. lgs. n. 186 del 1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito”* (Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4837). Limitando la cognizione del Tribunale ai periodi precedenti all'emissione del provvedimento della Questura (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2016, n. 3692; Id., 30 maggio 2016, n. 2266), si

osserva come la ricorrente fornisca, in ogni caso, prova di un incremento del reddito e della sussistenza di un rapporto di lavoro munito, in assenza di evidenze contrarie, della necessaria stabilità.

8. In definitiva il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che dichiara l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulla soglia minima reddituale richiesta. Va posto a carico del Ministero resistente, ove versato, il rimborso del contributo unificato *ex* articolo 13, comma 6 *bis*, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 2, comma 35 *bis*, lettera *e*), del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, nella versione integrata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. xxxxxx/2017 del 4 luglio 2018 del Questore di Milano;

b) compensa le spese di lite;

c) pone a carico del Ministero dell'Interno, ove versato, il rimborso del contributo unificato *ex* articolo 13, comma 6 *bis*, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 2, comma 35 *bis*, lettera *e*), del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, nella versione integrata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO